

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione 2[^], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2522/99 proposto da RETE 9 S.p.a rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Rossignoli e Gino Tomei ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Latini, n. 4;

contro

I Autorità per le Garanzie delle Telecomunicazioni

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall Avvocatura Generale dello Stato;

per l annullamento

del provvedimento n. I/31/99 del 2.12.1999 abrogazione della sanzione pecuniaria di 3.500.000= per l infrazione di cui all art. 8, comma nono, della legge 6.8.1990, n. 223 (trasmissione di messaggi pubblicitari oltre il limite percentuale giornaliero);

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

visto l atto di costituzione in giudizio dell Autorità intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza dell' 8 marzo 2000 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti gli avv. ti Rossignoli e Polizzi;

Visto l' art. 1, comma 26, della legge 31.7.1997, n. 249, che con riguardo ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti dell' Autorità per le Garanzie delle Telecomunicazioni consente, in presenza di domanda cautelare di sospensione, di definire nel merito la controversia con motivazione in forma abbreviata;

Ritenuto che in relazione alle deduzioni ed allegazioni delle parti sussistono i presupposti per la decisione nel merito della causa con motivazione in forma abbreviata;

Considerato:

che la sanzione pecuniaria oggetto di impugnativa è stata inflitta per la reiterazione di comportamento illegittimo (trasmissione di messaggi pubblicitari oltre il limite percentuale giornaliero stabilito dall' art. 8, comma nono, della legge n. 223/1990) già oggetto di contestazione e di diffida a cessare dal non corretto esercizio dell' attività di radiodiffusione ai sensi dell' art. 31, commi primo e secondo, della legge n. 223/1990;

che la sanzione pecuniaria da ultimo irrogata viene a collegarsi ad un fatto nuovo (reiterazione del comportamento illegittimo dopo la prima fase di contestazione e diffida) che integra una fattispecie di illecito diversa da quella originariamente addebitata in relazione agli estremi, al tempo di commissione ed alla misura afflittiva normativamente prevista (sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, sospensione dell' efficacia della concessione di radiodiffusione);

che l' art. 31, comma quarto, della legge n. 223/1990 ai fini della repressione degli illeciti contemplati al primo comma della disposizione medesima rinvia in quanto non diversamente previsto (alle) norme contenute nel capo I, sezioni I[^] e II[^], della legge 24.11.1981, n. 689 ;

che in ordine alla fattispecie de qua non si rinviene deroga all' applicazione della disciplina innanzi richiamata;

che, pertanto, in presenza di fatti nuovi che integrano un comportamento illecito suscettibile di autonoma e specifica sanzione, devono essere osservate le forme e modalità procedurali di contestazione, possibilità di pagamento in forma ridotta e contraddittorio previste rispettivamente dagli artt. 14, 16 e 19 della

legge n. 689/1981 (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 6244/99 del 21.6.1999);

che la su riferita conclusione trova sostegno negli artt. 7 e 10 della legge 7.8.1990, n. 241, che introducono per tutti i procedimenti amministrativi regole generali di partecipazione e contraddittorio che non possono essere surrogate dalla tutela nei confronti della P.A. nell'ambito di un successivo ed eventuale contenzioso in sede giurisdizionale;

che per le precedenti considerazioni il ricorso merita accoglimento stante la fondatezza del primo ed assorbente motivo con il quale si lamenta che la sanzione pecuniaria per la reiterata violazione dei limiti percentuali giornalieri di diffusione di messaggi pubblicitari stabiliti dall'art. 8, comma nono, della legge n. 223/1990 è stata inflitta senza osservare le modalità procedurali stabilite dagli artt. 14, 16 e 18 della legge n. 689/1981;

che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione 2^a accoglie il ricorso in epigrafe n. 2522/99 proposto da Rete 9 spa e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato n. 1/31/99 del 2.12.1999.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.